

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 31 del 6 luglio 2021

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Articolo 1

(Oggetto)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2

(Obiettivi)

L'articolo contiene l'elenco delle azioni regionali da attuare per raggiungere lo scopo di tutelare i consumatori utenti ma soprattutto con questo articolo si intende stabilire la funzione fondamentale di una corretta educazione al consumo consapevole finalizzato alla formazione del consumatore del domani.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3

(Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive)

L'articolo istituisce l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive. Detto osservatorio ha la finalità di esaminare l'andamento dei prezzi e delle tariffe finalizzato a dare un contributo importante per politiche di contenimento degli stessi e permettere politiche finalizzate a realizzare strumenti efficaci di difesa del cittadino soprattutto quello più debole.

Il comma 4 prevede la possibilità di finanziare borse di studio e di lavoro proprio per le attività dell'osservatorio.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse dell'Unione europea, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 6 sancisce la completa gratuità della partecipazione all'osservatorio.

Articolo 4

(Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)

L'articolo istituisce il CRCU che ha un ruolo importante nelle politiche regionali a favore della tutela dei consumatori. Un comitato costituito principalmente dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori che operano e svolgono la loro attività principalmente nelle regioni.

Il comma 8 sancisce la completa gratuità della partecipazione al comitato. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 5

(Compiti del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)

L'articolo stabilisce in modo preciso i compiti del CRCU che vanno dai pareri sugli atti amministrativi della Giunta regionale e della commissione regionale competente volti a favorire la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, a garantire gli strumenti di conciliazione nonché a proporre studi, ricerche ed indagini in materia di tutele.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 6

(Associazioni dei consumatori e degli utenti)

L'articolo riconosce il ruolo sociale delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale e stabilisce il ruolo che dovranno avere nella società civile; in particolare, stabilisce i loro compiti di elaborare programmi, progetti di attività. I compiti attribuiti alle associazioni non comportano, per le medesime, aggravii in termini organizzativi in quanto rientra tra le attività che già svolgono.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 7

(Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

L'articolo istituisce il registro regionale delle associazioni dei consumatori che saranno riconosciuti dalla Regione Marche e stabilisce puntualmente i requisiti per ottenere l'iscrizione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 8

(Contributi alle associazioni)

L'articolo stabilisce i contributi a sostegno delle associazioni di consumatori iscritti al registro regionale per la realizzazione di programmi e progetti e stabilisce che la Giunta regionale dovrà fissare criteri e modalità.

Per l'anno 2022, con questa legge, si autorizzano contributi per il finanziamento degli interventi disciplinati da questo articolo per 60.000,00 euro, importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2021/2023.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140210015	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI - CNI/15	60.000,00	Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023 interamente disponibile

Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Articolo 9

(Informazione e formazione)

L'articolo 9 stabilisce che la Regione Marche può sostenere progetti rivolti al sostegno di programmi informativi e di sensibilizzazione dei consumatori utenti.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 10

(Collaborazioni e sinergie con altri soggetti)

L'articolo 10 prevede la possibilità che la Regione possa attivare collaborazioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 11

(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 12 contiene la norma finanziaria.

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse comunitarie compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.

Il comma 2 autorizza, in sede di prima applicazione, per l'anno 2022 il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 8 per 60.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Il comma 3 stabilisce che gli altri interventi previsti da questa legge verranno avviati a seguito della idonea contabilizzazione delle assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), delle assegnazioni statali e delle eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 4 stabilisce che anche gli interventi previsti dall'articolo 8 potranno essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), statali e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 5 attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico dello stanziamento già iscritto, per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma 2, Titolo 1, capitolo 2140210015 che presenta la necessaria disponibilità.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210015	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI - CNI/15	60.000,00	Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023 interamente disponibile

Il comma 6 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al bilancio di previsione.

Il comma 7 modifica, azzerandola, l'autorizzazione di spesa del 2022 per la legge regionale 14/2009 della Tabella A allegata alla legge regionale 54/2020 (Bilancio di previsione 2021/2023).

Il comma 8 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 13 fa riferimento alle disposizioni transitorie stabilendo:

- che le associazioni già iscritte al registro con la legge regionale 14/2009 continuano nel rispetto dei nuovi criteri;
- i termini per la composizione del nuovo CRCU.

Inoltre chiarisce utilizzo dello stanziamento 2021 per procedimento avviato con la l.r. 14 /2009.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 14
(Abrogazione)

L'articolo abroga la legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.